

# REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina, in conformità al D.Lgs. 31/03/1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130, l'accesso alle agevolazioni e ai servizi a tariffa differenziata erogati dal Comune di Serle:

- a) nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni ai sensi del D.P.R. n. 616/77, del T.U. n. 267/2000 e della legge 328/2000;
- b) nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalle normative nazionali e regionali vigenti per garantire il diritto allo studio;
- c) per qualsiasi riduzione tariffaria legata al reddito stabilita dal Comune di Serle.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31/3/98 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130.

Vengono esclusi dall'applicazione dell'ISEE le persone che chiedono l'inserimento nei servizi residenziali. Sono per contro soggetti al presente regolamento i tenuti agli alimenti (ai sensi dell'art. 443 del c.c.) delle persone inserite in servizi residenziali.

## **Art. 2 Modalità attuative**

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4/1/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Tale dichiarazione ha la validità massima di 12 mesi. In presenza di rilevanti variazioni della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare che comportino una rideterminazione ISEE superiore/inferiore al 30%, cessa la validità della dichiarazione sostitutiva che dovrà essere ripresentata.
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente le prestazioni agevolate viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:
  - mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 comma 1
  - presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

### **Art. 3 Competenze e controlli**

1. Le agevolazioni saranno stabilite dal responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo di competenza comunale, circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, con i dati della conservatoria dei registri immobiliari, e di qualunque altro ente pubblico interessato avvalendosi anche di convenzioni con la Guardia di Finanza.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiederle la documentazione necessaria ad eccezione di quella già in possesso dalla Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 403/98.
4. I controlli verranno effettuati a campione con le modalità che saranno ritenute più idonee dal responsabile dell'ufficio o servizio.
5. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 403/98, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle Leggi speciali di cui all'art. 26 Legge 15/68.

### **Art. 4 Criteri per la determinazione della situazione economica**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente medesimo. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito
- b) il patrimonio

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza

<b>Numero dei componenti</b>	<b>parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente;
- con maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- con maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della legge n. 104/92, o di invalidità superiore al 66%;
- con maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e/o di impresa.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

### **Art. 5 Definizione di nucleo familiare**

Come stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 31/3/98 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3/05/2000 n. 130, il nucleo familiare è composto dalle persone risultanti dallo stato di famiglia più le persone non conviventi ma a carico, a fini IRPEF, di uno dei componenti. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico a fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Come previsto dall'art. 3 comma 2 e comma 2ter della succitata legge e fino all'emanazione del D.P.C.M. previsto dall'art. 2 comma 3 e del D.P.C.M. previsto dall'art. 3 comma 2ter si determina:

#### **SERVIZI SOCIO SANITARI PER ANZIANI**

Le persone di età superiore ai 65 anni in condizioni di non autosufficienza totale, certificata dall'ASL, conviventi con altri soggetti, possono scegliere di costituire un nucleo autonomo. L'anziano non può comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

#### **SERVIZI SOCIO SANITARI PER PORTATORI DI HANDICAP**

Qualora, per motivi assistenziali, la persona con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92, per la quale viene richiesta la prestazione, fosse accolta in casa di congiunti (non genitori) o di altre persone, per valutare l'ISEE si considera la situazione economica del solo assistito, con la precisazione che, qualora fossero i restanti componenti del nucleo a richiedere una prestazione agevolata, ai fini del calcolo dell'ISEE il reddito della/e persona accolta/e non deve essere sommato. Per i portatori di handicap che vivono con i genitori e con altri componenti, si considera la situazione economica dell'assistito e dei suoi genitori escludendo gli altri componenti.

## SERVIZI PER MINORI

Per l'accesso agevolato alle prestazioni da parte di nuclei con genitori separati legalmente o divorziati il nucleo è costituito da quello di risultanza anagrafica, ma al reddito dei componenti il nucleo va sommato il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge non convivente sia per i minori sia per il coniuge convivente con i minori. In particolare si precisano le seguenti fattispecie:

- nel caso di genitori separati legalmente o divorziati si considera come nucleo quello del minore e del genitore. In tal caso se il genitore con cui vive il minore convive con altra persona ma il legame non è formalizzato in matrimonio ai sensi del codice civile, si considera solo il reddito del genitore oltre gli assegni versati dall'altro genitore per il mantenimento della moglie e del figlio. Nel caso in cui invece la convivenza è formalizzata in matrimonio ai sensi del c.c., si considera come nucleo quello del minore, del genitore e del di lui coniuge;
- nel caso in cui il genitore del minore conviva con i propri genitori, si considera come nucleo familiare il genitore e il minore;
- se il minore è senza genitori e convive con i nonni, il nucleo di riferimento è costituito dai nonni;
- in caso di genitori non separati legalmente né divorziati il nucleo familiare preso in considerazione è quello formato dal padre, madre e minori.

Per la compartecipazione al costo dei servizi residenziali da parte di tenuti agli alimenti (ex art. 433 c.c.) si considera solo la situazione economica dei tenuti agli alimenti con esclusione quindi dei componenti il nucleo che non sono tenuti agli alimenti.

### **Art. 6 Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito imponibile a fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) sino alla emanazione della apposita circolare ministeriale prevista dalla tabella 1 parte 1<sup>a</sup> comma a) del D.Lgs. 31/3/98 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130 per i redditi agrari:
  - reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta a fini IRPEF al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'art. 213 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla dichiarazione a fini IVA;
  - il totale dei proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata (valore della produzione netta determinata ai fini dell'IRAP nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato);

- c) la quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione del c.d. DIT (Dual Income Tax);
- d) i redditi da lavoro prestati nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- e) il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando al patrimonio mobiliare dichiarato secondo i criteri previsti al succ. art. 7 il reddito medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (anno 2000 = 5,1%).

Al fine della determinazione del reddito figurativo al patrimonio mobiliare dichiarato non si applicano franchigie.

Dal reddito si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di £ 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

**Non fanno parte del reddito tutte le somme percepite dai componenti il nucleo che sono esenti per legge ai fini IRPEF (somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie)**

#### **Art. 7 Definizione di patrimonio**

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

Patrimonio immobiliare:

Fabbricati e terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito a fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. In alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Lit. 100.000.000.

Patrimonio mobiliare:

La consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'ISEE, è calcolata prendendo a riferimento il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare considerato, approssimato per difetto alle decine di milioni secondo quanto disposto dal D.M. luglio 1999 (in particolare quadro C del modello Tipo di dichiarazione sostitutiva).

Dal valore del patrimonio mobiliare, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Lit. 30.000.000.

2. La valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali specificati dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 7/5/99 n. 221 posseduti dai componenti il nucleo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva e di seguito specificati:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in Società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in Società non azionarie per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 415/96 per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a) nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e);

3. per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

La somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare determinati come sopra, entra a far parte del reddito nella misura del 20% del valore.

### **Art. 8 Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 31.12.1996 n. 675 si informa che i dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso il Comune di Serle – Ufficio Servizi Sociali al fine di calcolare la quota di contributo da corrispondere per le prestazioni erogate dal Comune.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione a fasce agevolate di contribuzione.

In particolare, con riferimento ai dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del D.Lgs. 11/5/1999 n. 135.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Serle – Ufficio Servizi Sociali titolare del trattamento dei dati.

### **Art. 9 Norme integrative**

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 10 Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.